



WEBINAR

Novità IVA a partire dal 1° luglio 2022

L'esterometro "va in soffitta" e la fatturazione elettronica viene estesa a nuove fattispecie

*Dott. Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista – Revisore Legale*

marketing@teamsystem.com



Abolizione dell'esterometro

- Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fatturazione elettronica (tramite SdI)
- A decorrere dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dal 01/07/2022
- Per effetto delle modifiche apportate alla disposizione originaria, recata dall'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, dal comma 1103 dell'unico articolo della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) (obbligo a partire da 01/01/2022)
- La cui entrata in vigore è stata differita con il D.L. 21/10/2021, n. 146, articolo 5, comma 14-ter

Abolizione dell'esterometro

- Le modifiche apportate riguardano:
 - Le modalità di invio dei dati riferiti alle **operazioni con controparti non stabilite** in Italia
 - I termini di trasmissione delle comunicazioni
 - I profili sanzionatori
- Specifiche tecniche per l'invio approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23/12/2021, prot. 374343/2021

Abolizione dell'esterometro

Ambito soggettivo di applicazione

- Tutti i soggetti passivi IVA **residenti** o **stabiliti** nel territorio dello Stato italiano
- Rimangono **esclusi** dall'obbligo:
 - Soggetti passivi che adottano il regime forfettario o che hanno aderito al c.d. "regime di vantaggio", sempre che, nel periodo d'imposta precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro
 - Soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale previsto dalla L. 398/1991, sempre che, nel periodo d'imposta precedente, non abbiano conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali per un importo superiore a 25.000 Euro
 - Soggetti passivi non stabiliti in Italia, ancorchè identificati nel territorio dello Stato direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale

Abolizione dell'esterometro

Ambito oggettivo di applicazione

La comunicazione riguarda i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi

- Effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia
- Ricevute da soggetti non stabiliti in Italia

Con esclusione delle operazioni per le quali

- è stata emessa una bolletta doganale
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI)

Abolizione dell'esterometro

Operazioni che non rilevano territorialmente in Italia

Nelle risposte fornite in occasione del recente **Telefisco 2022** (15/06/2022) l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione sulle modalità di indicazione di alcune operazioni molto frequenti nell'operatività delle imprese:

1. *Rifornimenti di carburante all'estero*
2. *Pernottamenti in albergo e consumazione di pasti all'estero*

Nel caso 1.: il "Tipo documento" da utilizzare è TD19

Nel caso 2.: il "Tipo documento" da utilizzare è TD17

In entrambi i casi, la "Natura dell'operazione" da indicare è N2.2

ATTENZIONE:

Occorre assoggettare ad imposta di bollo tutti i documenti il cui importo supera 77,47 Euro

Abolizione dell'esterometro

Operazioni di importo minimo

L'articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015

La norma prevede l'**esonero** dalla trasmissione telematica per le operazioni relative all'acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72, di **importo non superiore a 5.000 Euro** per ogni singola operazione

Attenzione:

Il D.L. 73/2022 dovrà essere convertito in legge entro il 20/08/2022

Abolizione dell'esterometro

Modalità di trasmissione dei dati

- Utilizzo del formato XML della fattura elettronica
- Nelle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà utilizzato il "codice destinatario": XXXXXXXX
- Per le operazioni di acquisto sono previste diverse "tipologie di documento" in relazione alle diverse fattispecie possibili

Abolizione dell'esterometro

Modalità di trasmissione dei dati

- Per le operazioni di acquisto sono previste diverse "tipologie di documento" in relazione alle diverse fattispecie possibili

| | |
|-------|--|
| TD 16 | Operazioni interne con inversione contabile (reverse charge) |
| TD 17 | Acquisto di servizi dall'Estero |
| TD 18 | Acquisti intracomunitari di beni |
| TD 19 | Acquisto di beni (che si trovano già in Italia) da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (l'imposta viene assolta dal cessionario residente o stabilito mediante applicazione del reverse charge) (**) |
| TD 20 | Regolarizzazione e integrazione delle fatture |

(**) per approfondimenti, si veda la R.M. 20/02/2015, n. 21/E

Abolizione dell'esterometro

Termini per la trasmissione dei dati

- **OPERAZIONI ATTIVE**

Per ciascuna operazione attiva, entro i termini ordinari previsti per l'emissione della fattura elettronica (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)

- **OPERAZIONI PASSIVE**

Per ciascuna operazione passiva, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione

Abolizione dell'esterometro

Profili sanzionatori

D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - articolo 11, comma 2-quater

- Sanzione amministrativa pari a 2 € per ciascuna fattura, con il limite massimo di 400 € mensili
- La sanzione è ridotta alla metà, con il limite massimo di 200 € mensili, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite (comunicazione omessa) o laddove, nel medesimo termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati (comunicazione infedele)

Operazioni con la Repubblica di San Marino

- **Fino al 30/09/2021**
 - SERVIZI: Regole applicabili per le operazioni extra-UE
 - BENI: D.M. 24/12/1993
- **A partire dal 01/10/2021 - entra in vigore il "nuovo" D.M. 21/06/2021**
 - **D.M. 21/06/2021:** obbligo di emissione di fattura elettronica sia per le cessioni che per gli acquisti di beni posti in essere con operatori di San Marino. Tuttavia, l'articolo 4 e l'articolo 22 del citato D.M. consentivano la possibilità di emettere fattura in formato cartaceo fino al 30/06/2022
 - **D.M. 21/06/2021:** per le prestazioni di servizi non è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 20
- **A partire dal 01/07/2022**
 - Fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di beni verso San Marino
 - Fattura elettronica (ancora) facoltativa per le prestazioni di servizi verso San Marino

Operazioni con la Repubblica di San Marino

CESSIONI DI BENI - Articolo 3, D.M. 21/06/2021

- La fattura elettronica emessa dall'operatore nazionale viene inviata all'Ufficio Tributario di San Marino tramite il Sdl (**Tipo Documento: TD01; natura dell'operazione: N3.3**)
- L'Ufficio Tributario di San Marino convalida la regolarità della fattura e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico
- L'operatore nazionale visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
- Regime di non imponibilità subordinato alla convalida da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino
- Se entro i 4 mesi successivi all'emissione della fattura la convalida non arriva, l'operatore nazionale è tenuto ad emettere una nota di variazione in aumento per l'applicazione dell'IVA

Operazioni con la Repubblica di San Marino

ACQUISTI DI BENI - Articolo 6, D.M. 21/06/2021

- La fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese viene inviata dall'Ufficio Tributario di San Marino al SdI, il quale la recapita al cessionario italiano
- Il cessionario italiano visualizza le fatture ricevute attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
- La procedura cambia a seconda che l'operatore sanmarinese abbia optato o meno per l'assolvimento dell'IVA

Operazioni con la Repubblica di San Marino

ACQUISTO DI BENI CON ASSOLVIMENTO D'IMPOSTA

Articolo 7, D.M. 21/06/2021

- L'operatore sanmarinese versa l'imposta al proprio Ufficio Tributario, il quale a sua volta la riversa all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 15 giorni
- L'Agenzia delle Entrate, controllata la regolarità del versamento, ne dà comunicazione telematica all'Ufficio Tributario di San Marino e al cessionario italiano
- Da tale momento, il cessionario italiano può operare la detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 e segg. del D.P.R. 633/72

Operazioni con la Repubblica di San Marino

ACQUISTO DI BENI CON ASSOLVIMENTO D'IMPOSTA

Articolo 8, D.M. 21/06/2021

- L'operatore sanmarinese emette la fattura (elettronica) senza addebito di imposta
- Il cessionario italiano, ricevuta la fattura tramite il SdI, provvede all'integrazione elettronica della fattura (rectius: emette autofattura) secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72 (reverse charge)
- Ai fini dell'integrazione della fattura (emissione dell'autofattura), andrà utilizzato il **"Tipo Documento": TD19**
- Il cessionario italiano provvede a registrare la (auto) fattura nel registro degli acquisti e, specularmente, nel registro delle vendite

Ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate

TELEFISCO 2022 del 15/06/2022 Perdite su crediti

Nelle procedure di concordato preventivo avviate dal 26/05/2021, il creditore, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, può emettere la nota di variazione in diminuzione senza attendere la conclusione della procedura, bensì nel momento della sua apertura (decreto di ammissione).

La nota di variazione in diminuzione, tuttavia, potrà essere emessa soltanto per la parte di credito che non troverà soddisfazione attraverso la procedura.

Non è dunque possibile emettere una nota di variazione per l'intero importo del credito e poi emettere una successiva fattura, al momento dell'incasso, per la parte effettivamente percepita.

Ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate

TELEFISCO 2022 del 15/06/2022 Perdite su crediti

Nelle procedure fallimentari avviate dal 26/05/2021, il creditore, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, può emettere la nota di variazione in diminuzione senza attendere la conclusione della procedura, bensì nel momento del suo avvio (sentenza dichiarativa del fallimento).

La nota di variazione in diminuzione potrà essere emessa per l'intero importo del credito (imponibile e imposta).

In caso di successivo incasso (soltanto) di una parte del credito, il creditore dovrà procedere all'emissione di una fattura nella quale l'importo riscosso dovrà essere ripartito proporzionalmente tra imponibile ed imposta.



WEBINAR

Novità IVA a partire dal 1° luglio 2022

L'esterometro "va in soffitta" e la fatturazione elettronica viene estesa a nuove fattispecie

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Arrivederci al prossimo appuntamento

